

Numero della proposta

**191**

337

## CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 26. Maggio 1868  
dal Ministro *D' Agricoltura, Industria e Commercio*

**OGGETTO**

Relatore

*Fofra*

Approvata nella tornata del 19. Febbre 1869

SESSIONE 1867  
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

**CAMERA DEI DEPUTATI**

PROGETTO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO  
presentato dal ministro dell'istruzione pubblica  
(reggente interinalmente il Ministero d'agricoltura)  
(BROGLIO)  
nella tornata del 26 maggio 1868

Disposizioni relative alla servitù del pascolo  
della *Pensionatico* nelle provincie venete

**DISTRIBUITO AGLI UFFICI**

*il 10 giugno 1868*

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- |        |                  |        |                  |
|--------|------------------|--------|------------------|
| Uff. 1 | <i>Landemini</i> | Uff. 6 | <i>Pirri</i>     |
| ” 2    | <i>Morini</i>    | ” 7    | <i>Maldini</i>   |
| ” 3    | <i>Comar</i>     | ” 8    | <i>Mosquero</i>  |
| ” 4    | <i>Foschi</i>    | ” 9    | <i>Mancosufo</i> |
| ” 5    | <i>Vizza</i>     |        |                  |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

- Presidente *Lioli*
- Segretario *Fella*
- Relatore *Fella*

**PRESENTATA LA RELAZIONE**

*il 24 giugno 1868*

Approvata la Legge nella tornata del *14 febbraio 1869*

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

|                         |                            |                         |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Alle ore <i>11. ant</i> | del <i>22. Giugno 1868</i> | nel <i>Cabinetto S.</i> |
| Alle ore <i>10. ant</i> | del <i>23. 24</i>          | nel <i>Cabinetto S.</i> |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |
| Alle ore _____          | del _____                  | nel _____               |

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro dell'istruzione pubblica

(reggente interinalmente il Ministero d'agricoltura)

(BROGLIO)

nella tornata del 26 maggio 1868

Disposizioni relative alla servitù del pascolo  
della *Pensionatico* nelle provincie venete

SIGNORI! — Compenetrato il Governo austriaco dei gravi danni che erano originati alla veneta agricoltura dalla esistenza della servitù di pascolo detta *pensionatico*, con Ordinanza imperiale del 25 giugno 1856 ne decretava l'abolizione assoluta per l'anno 1860, sanzionando in pari tempo il principio del compenso ai possessori dell'abolito diritto.

Per la liquidazione poi di tali compensi, e per la risoluzione delle questioni che avessero potuto sorgere ogni qualvolta fosse stato discrepanza fra le parti, furono dalla predetta Ordinanza create delle Commissioni miste di prima, seconda e terza istanza, le quali dovevano coi loro giudicati risolvere le sôrte controverse.

I fortunati avvenimenti che ricongiunsero alla nazione le provincie Venete, avendo, pel mutato ordinamento politico ed amministrativo, reso impossibile il ricomporre le Commissioni di seconda e terza istanza con funzionari identici di grado, o equivalenti a quelli indicati nell'Ordinanza imperiale, e urgendo di mettere termine a moltissime questioni già definite in prima istanza, mi affrettai a sottoporre alla deliberazione del Senato del regno un apposito progetto di legge che, accettato con lievissime modificazioni, ora mi onoro di sottoporre al vostro esame, pregandovi a volerlo con qualche sollecitudine discutere ed approvare, onde non tenere più oltre sospese non poche vertenze, nelle quali sono impegnati molti interessi di cittadini.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella seduta dell'8 maggio 1868.*

*Articolo unico.*

Per decidere in seconda o in terza istanza le questioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta *pensionatico*, nelle provincie venete, le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente :

Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del comune o dei possessori dei fondi aggravati.

La Commissione generale sarà composta da due consiglieri della Corte d'appello, da due delegati governativi e da due deputati della provincia.

I consiglieri della Corte d'appello saranno destinati dal presidente della Corte stessa, dietro invito del ministro di agricoltura, industria e commercio.

I due delegati governativi saranno nominati con decreto reale.

Per la scelta dei due deputati delle provincie, le deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto ministro, sceglieranno ciascuna due consiglieri provinciali, i quali riuniti in Venezia e convocati per decreto reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due deputati.

La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante decreto ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.

Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale, entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza residente nella capitale nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre consiglieri di Stato, nominati mediante decreto ministeriale, e da tre consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo presidente dietro invito del ministro predetto il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza.

Addì 11 maggio 1868.

*Il presidente del Senato*

CASATI

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Sandonnini, Moretti, Omar, Fossa, Bertea, Piroli,  
Maldini, Morpurgo, Maurogò nato**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno  
presentato dal ministro dell'istruzione pubblica  
(reggente interinalmente il Ministero d'agricoltura)

nella tornata del 26 maggio 1868

Disposizioni relative alla servitù del pascolo,  
della *Pensionatico*, nelle provincie venete

Tornata del 24 giugno 1868

SIGNORI! — Il Governo austriaco, nel provvido di-  
visamento d'impedire i danni che nelle provincie venete  
arrecava all'agricoltura la servitù di pascolo, ivi da  
tempo antico sussistente sotto il nome di *pensionatico*,  
coll'ordinanza imperiale del 25 giugno 1856 ne decre-  
tava l'abolizione, determinando che la cessazione asso-  
luta della medesima dovesse aver luogo alla fine del  
periodo assegnato al pascolo dell'anno 1859-1860; e  
sanzionando però ad un tempo il principio di un giusto  
compenso a favore dei possessori dell'abolito diritto,  
ossia degli espropriati del diritto di servitù attiva.

Il compenso deve essere agli utenti pagato dai co-  
muni; ed i proprietari dei fondi liberati debbono a loro  
volta, in rate annuali, rimborsare ai comuni le somme  
da questi anticipate.

Per la liquidazione di tali indennità, nel caso in cui  
le parti interessate non fossero riuscite ad accordarsi  
in amichevole componimento, ed allo scopo di rendere  
questi giudizi più facili e più speditivi, furono dall'or-

dinanza instituite delle Commissioni speciali, miste di  
amministratori e di magistrati, di prima, di seconda e  
di terza istanza, le quali, nei diversi gradi di giurisdic-  
zione in cui funzionavano, corrispondevano ai vari  
gradi della giurisdizione ordinaria, conforme al si-  
stema giudiziario vigente nelle provincie venete.

A termini dell'articolo 10 della detta ordinanza, la  
Commissione di prima istanza o provinciale doveva  
comorsi del delegato regio, o di chi ne faceva le veci,  
che ne aveva la presidenza, di due membri della Con-  
gregazione provinciale designati dal delegato e di due  
consiglieri del tribunale collegiale destinati dalla Pre-  
sidenza del tribunale d'appello.

Giusta la disposizione dell'articolo 14, la Commis-  
sione di seconda istanza, o del dominio, la cui sede era  
in Venezia, doveva essere composta sotto la presidenza  
del luogotenente, o di chi ne faceva le veci, da due con-  
siglieri di luogotenenza, da due consiglieri del tribu-  
nale d'appello e da due deputati della Congregazione

centrale. I consiglieri luogotenenziali ed i deputati della Congregazione centrale erano assegnati alla Commissione dal luogotenente; i consiglieri d'appello dalla Presidenza di quel tribunale.

Dall'articolo 15 era stabilito che la Commissione di terza istanza, istituita presso il Ministero dell'interno, dovesse essere composta di tre consiglieri aulici della suprema Corte di giustizia destinati dalla Presidenza della Corte stessa e da tre consiglieri del Ministero dell'interno designati dal ministro. Essa doveva essere presieduta dal ministro dell'interno o da chi ne faceva le veci.

Riunite le provincie venete alla nazione, essendo in corso per molti casi le operazioni della liquidazione dei dovuti compensi, parve conveniente e più opportuno di accettare il sistema delle Commissioni ammesso dall'ordinanza imperiale, il quale fino allora aveva fatto buona prova funzionando celeremente senza strepito di giudizio e senza soverchio dispendio, ed acconsentito e richiesto dagli stessi interessati, anzichè imporre ai tribunali ordinari un lavoro tanto intricato ed assoggettare alle forme della procedura comune un genere di contestazioni in cui i litigi avrebbero potuto assai più facilmente moltiplicarsi e le decisioni troppo lungamente protrarsi.

Non si credette che la legittimità dell'esistenza di tali speciali Commissioni incontrasse un ostacolo nell'articolo 71 dello Statuto, ed a riaffermare cotesta opinione concorse la giurisprudenza parlamentare manifestatasi più volte, e segnatamente in occasione della discussione della legge sugli ademprivi della Sardegna e di quella sull'abolizione delle servitù agrarie o di pascolo nell'ex-principato di Piombino.

Nemmeno sembrò che convenisse di portare innovazione al sistema delle tre istanze, e di attenersi invece a quello dei soli due gradi di giurisdizione conformemente al sistema giudiziario già attuato nel regno, conciossiachè dalla soppressione della terza istanza ne potesse derivare pregiudizio di denegata giustizia quanto alle cause che, avendo già subito il secondo grado di giurisdizione, furono intanto sottoposte, o sono in istato di esserlo, all'appello ulteriore della terza istanza, e d'altronde, sebbene già sia stato presentato un progetto di legge per l'estensione del procedimento che vige nelle altre parti d'Italia alle provincie venete, la divisata unificazione non può essere tanto prossima da dover sperare che essa si compia prima che tutte le cause per la liquidazione

dei compensi del *pensionatico* siano condotte interamente a termine.

Però il mutato ordinamento politico ed amministrativo, mentre non cagionò difficoltà alla ricostituzione della Commissione provinciale e di prima istanza, rese impossibile per un impedimento di fatto la ricomposizione di quelle di seconda e di terza istanza. Colla pubblicazione della nuova legge provinciale e comunale nel Veneto, alle Congregazioni provinciali furono sostituite le deputazioni provinciali, ed ai delegati di Governo succedettero i prefetti. Quindi si ritenne che nella sostanza le Commissioni di primo grado istituite dall'articolo 10 dell'ordinanza imperiale si trovassero sempre esistenti e non avessero bisogno di essere ricostituite con altra legge speciale. E ciò tanto più perchè il decreto reale con forza di legge emanato il 2 dicembre 1866, che promulgò nel Veneto la legge di amministrazione provinciale e comunale, ebbe cura di dichiarare che tutte le leggi speciali che non erano di immediata amministrazione delle provincie e dei comuni erano conservate temporaneamente in vigore; che le deputazioni provinciali, nelle facoltà date da leggi speciali, dovevano ritenersi subingresse alle cessate congregazioni provinciali, ed il prefetto aveva tutte le attribuzioni del regio delegato.

Ma i nuovi ordini amministrativi fecero affatto cessare di esistere alcuna delle autorità, alcuni dei corpi da cui si traevano i funzionari che dall'ordinanza imperiale erano chiamati a comporre le Commissioni di seconda e di terza istanza. Da qui l'accennato impedimento di fatto.

A riparare tale difetto provvede il disegno di legge di cui si tratta, modificando gli articoli 14 e 15 di detta ordinanza. Esso in sostituzione dell'articolo 14 dispone che la Commissione generale o di seconda istanza, costituita in Venezia, sarà composta da due consiglieri della Corte di appello, da due delegati governativi e da due deputati delle provincie; che i consiglieri della Corte di appello saranno destinati dal presidente della Corte stessa, dietro invito del ministro di agricoltura, industria e commercio; che i due delegati governativi saranno nominati con decreto reale; che per la scelta dei due deputati delle provincie, le deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto ministro, sceglieranno ciascuna due consiglieri provinciali, i quali riuniti a Venezia e convocati per decreto reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due deputati; che la presidenza della Commissione generale

sarà affidata, mediante decreto ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.

Stabilisce in surrogazione dell'articolo 15 che la Commissione superiore di terza istanza, residente nella capitale, si comporrà di tre consiglieri di Stato nominati mediante decreto ministeriale e di tre consiglieri della Corte di cassazione di Firenze; che questi saranno destinati dal rispettivo presidente dietro invito del ministro predetto; che la Commissione sarà presieduta dal ministro o da chi ne fa le veci.

Evidentemente dette disposizioni sono informate al concetto dell'assimilazione; e per tal modo nella Commissione di seconda istanza i due deputati della Congregazione centrale sono surrogati da due deputati i quali, per averè il carattere di quelli della detta Con-

gregazione, saranno nominati dalle rappresentanze di tutte le provincie venete con una elezione di secondo grado; ed ai due consiglieri di luogotenenza, i quali avevano un carattere meramente governativo, sono sostituite due persone nominate specialmente con decreto reale; a far parte della Commissione di terza istanza, invece di tre consiglieri del Ministero dell'interno, sono chiamati tre consiglieri di Stato.

I motivi di utilità, di necessità e di urgenza che hanno mosso il Governo a presentare questo progetto di legge non hanno bisogno di maggiore dimostrazione.

Esso fu già approvato dal Senato. Gli uffici della Camera e la Commissione dagli stessi nominata l'hanno accolto all'unanimità.

FOSSA, *relatore.*



~~PROGETTO DI LEGGE~~

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella seduta dell'8 maggio 1868*

*Articolo unico.*

Per decidere in seconda o in terza istanza le questioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta *pensionatico*, nelle provincie venete, le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente:

Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del comune o dei possessori dei fondi aggravati.

La Commissione generale sarà composta di due consiglieri della Corte d'appello, di due delegati governativi e di due deputati della provincia.

I consiglieri della Corte d'appello saranno destinati dal presidente della Corte stessa, dietro invito del ministro di agricoltura, industria e commercio.

I due delegati governativi saranno nominati con decreto reale.

Per la scelta dei due deputati delle provincie, le deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto ministro, sceglieranno ciascuna due consiglieri provinciali, i quali riuniti in Venezia e convocati per decreto reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due deputati.

La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante decreto ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.

Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale, entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza, residente nella capitale, nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre consiglieri di Stato, nomi-

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

*Identico al qui contro.*

nati mediante decreto ministeriale, e di tre consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo presidente dietro invito del ministro predetto il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza.

~~— Addì 11 maggio 1868.~~

~~Il presidente del Senato~~

~~CASATI.~~

*Approvato nella seduta del 19 febbraio 1869*

*Pillati*



540

**MINISTERO**  
**D'AGRICOLTURA INDUSTRIA e COMMERCIO**

*Divisione*

Relazione alla Camera dei Deputati

*Firenze addì Maggio 1861*

Comperetrato il Governo Austriaco  
in gravi danni che erano originati alla Veneta  
Agricoltura dalla esistenza delle servitù di popolo  
(della penzionatica), con ordinanza Imperiale del 28  
Giugno 1856 ne decretava l'abolizione assoluta  
per l'anno 1860, sanzionando in pari tempo il prin-  
cipio del compenso ai proprietari dell'abolito diritto.

Per la liquidazione poi di tali compensi e  
per la risoluzione delle questioni che avevano potuto  
 sorgere ogni qualvolta fossero state discrepanze  
fra le parti, furono dalla predetta ordinanza  
create delle commissioni miste di prima, seconda  
e terza istanza, le quali dovevano coi loro giudicati  
risolvere le parti controverse.

Infelicitate avvenimenti che ricongiunsero  
alla Venetia le provincie Venete avendo, per mutato  
ordinamento politico ed amministrativo, reso impos-  
sibile il ricomporre le commissioni di 2.<sup>a</sup> e 3.<sup>a</sup> istanza  
con funzionari identici di grado o equivalenti a quelli  
indicati nell'ordinanza imperiale e urgendo di metter  
termine a moltissime questioni già definite in 1.<sup>a</sup>  
istanza, mi affrettai a sottoporre alla delibera-  
zione del Senato del Regno un apposito progetto

*7.*

Di legge che accettate con lievissime mo-  
dificazioni, ve ne prego di sottoporre  
al vostro esame, pregandovi a volerlo  
con qualche sollecitudine discutere ed  
approvare, onde non tener più oltre sospeso  
se non poche vertenze nelle quali sono  
impegnati molti interessi di cittadini.

Il Ministro  
P. Prati

191.  
Progetto e legge approvato  
dal Senato del Regno presentato  
alla Camera del Ministero della pubblica  
Istruzione / Scipio

Proposizioni relative alla vendita del fondo  
della Legazione nelle Peruzzi  
Vente

Senato del 26 Maggio 1868.

312

Sessione Parlamentare 1867-68.

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

*adottato nella seduta dell' 8 Maggio 1868.*

### OGGETTO

*Modificazioni alle disposizioni vigenti nel Veneto  
sulle servitù di pascolo della pensionatico*

### Articolo Unico

*Per decidere in seconda o in terza istanza le questioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta pensionatico, nelle provincie Venete, le disposizioni degli art. 14 e 15 dell'ordinanza imperiale 25 giugno 1856, sono modificate nel modo seguente:*

*Art. 14. Contro la decisione della commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del comune o dei possessori dei fondi aggravati.*

*La commissione generale sarà composta da due Consiglieri della Corte d'Appello, da due Delegati governativi, e da due Deputati delle Provincie.*

*I consiglieri della Corte di Appello saranno destinati*

*S*

dal Presidente della Corte stessa, dietro invito del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.


Due Delegati governativi saranno nominati, con Decreto Reale D.

Per la scelta dei due Deputati delle provincie, le Deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto Ministro, sceglieranno ciascuna due consiglieri provinciali, i quali, riuniti in Venezia e convocati per Decreto Reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due Deputati D.

La Presidenza della Commissione generale sarà affidata mediante Decreto Ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.

Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro la decisione della Commissione generale, presentando alla Commissione provinciale, entro il termine di sei settimane, perché venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza residente nella Capitale nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale D.

La Commissione di terza istanza istituita nella Capitale è composta di tre Consiglieri, di fatto,



nominati mediante Decreto Ministeriale, e da tre  
Consiglieri, della parte di Opposizione di Firenze.  
Questi saranno destinati dal rispettivo Presidente,  
dietro invito del Ministro predetto il quale, o chi  
ne fa le veci, avrà la Presidenza della Commissione  
di terza istanza D.

Roma 11 Maggio 1868.

Il Presidente del Senato  
Corte



12 N<sup>o</sup> 191. A

3117  
Leprosie 1867 - ed  
Primo Delle & Legislatura

Camera Dei Deputati

Relazione Della Commis-  
sione  
composta Dei Deputati

Sandonini, Allorèthi, Bonar,  
Zoffa, Bertoni, Rivoli, Molli:  
vi, Allorèthi, Allorèthi

rel progetto D. legge  
approvato Dal Senato  
presentato Dal ministro D.  
agricoltura e commercio  
nella tornata Del 26 maggio

1868

Proposizioni relative alla  
cessione del proprio Delle Penjio  
nativo nelle provincie scelte

Tornata Del 24. giugno  
1868 -

Orlando

Signori! - Il governo austriaco  
co nel provvido dispendio di

impedire: Danni che  
della provincia veneta an-  
teriores all'agricoltura la cui  
tutela di persona in: Per tempo anteo  
suscettibile sotto il nome di perju-  
ratius, col ordinamento imperiale  
Del 23 giugno 1856 del Decreto  
l'abolizione, determinando che  
la espulsione assoluta della  
Societa' Joseph avere luogo alla  
fine del periodo assegnato al popo-  
lo Dell'anno 1859-1860, e funzio-  
nando pero' ad un tempo il prin-  
cipio di un giusto esproprio a favor  
e dei possessori dell'abolito D. i. t.  
to, ossia degli appropriati del D. i.  
vittorio di proprietà attiva.

Il compenso deve essere agli inter-  
ti pagato dal comune, ed i pro-  
prietari dei fondi liberati deb-  
bono a loro volta in rate an-  
nuale rimborsarsi ai comuni la  
somma per questi anticipata.

2°

Per la liquidazione d. tali in  
 città, nel caso in cui le parti  
 interessate non fossero riuscite  
 ad accordarsi in amichevole  
 componimento, ed allo scopo di  
 rendere questo giudizio più faci-  
 le e più spedite, furono dall'  
 Ordinanza instituite delle  
 Commissioni speciali, composte di  
 amministratori e di magistrati,  
 di primo, di secondo e di ter-  
 zo istanza, le quali nei d.  
~~comuni e nei luoghi in cui non~~  
 veri gradi di giurisdizione  
 in cui funzionavano esistevano,  
 devono ai vari gradi della  
 giurisdizione ordinata conformi  
 me al sistema giudiziario vi-  
 gente nelle provincie venete.

A termini dell'articolo ~~10°~~ <sup>10°</sup>

10° Della detta ordinanza la Comis-  
 sione di primo in stanza o pro-  
 vinciale devono comporre del  
 Delegato R. e d. di cui ne furono

le voci, che nel corso  
la presidenza, S. S. dei  
membri della Congregazione  
provinciale ~~ecclesiastica~~ designati  
dal Delegato, e dai due consi-  
glieri del Tribunale collegiale  
designati dalla Presidenza del  
Tribunale d. Appello.

Giunta la designazione dell'  
articolo 14° la Commissione  
S. per la istruzione e del do-  
minio, ha cui per ora in base  
~~giurisdizione~~  
zio, doveva essere esposto  
sotto la presidenza del delegato  
terzo e S. che ne faranno  
le voci, dai due consiglieri S.  
delegato, dai due consiglieri  
del Tribunale d. Appello e dai  
due Deputati della Congrega-  
zione centrale. I consiglieri  
tribunali ed i Deputati della  
Congregazione centrale erano di  
segnata alla Commissione dal

Martini

lungo tenente; i consiglieri d'appello  
 lo dalla presidenza di quel tri-  
 bunale.

Dall'articolo 19º così stabilito  
 è che la Commissione di legge  
 istituita, in istruita presso il Mini-  
 stero dell'Interno, composta dal  
 Compagno di tre consiglieri ausiliari  
 della Suprema Corte di Cassazione  
 designati dalla presidenza della  
 Corte stessa, e da tre consiglieri  
 del ministero dell'Interno designati  
 dal ministro. Egli presiede  
 ed opera presieduta dal mini-  
 stro dell'Interno o di chi ne  
 faceva le veci.

Riviste le provisions venute  
 alla notizia, e avendo in corso  
 per molti casi le operazioni  
 della legislazione dei decreti  
 compresi, pare conveniente e  
 più opportuno di accettare il  
 sistema della Commissione au-  
 tografo dall'ordinario imperiale

to, il quale fin allora aveva  
fatto ~~alcuna~~ <sup>buona</sup> prova funzionando  
celeramente senza frizioni di  
giudizio e senza pregiudizio di  
partito, ed accorgente e ric  
richiesto dagli stessi interesso  
ti, anziché imporre ai tri  
bunali ordinari un lavoro tanto  
intrucato ed appoggettarlo alle  
forme della procedura comu  
ne con genere di interpretazioni  
in cui i litigi avrebbero potuto  
esser più facilmente multipli  
plicati e le decisioni troppo  
lungamente protrarsi.

Non si credette che la be  
gittimità dell'esistenza di tal  
li' appiati con missioni incaricat  
pe un oggetto nell'art. 101  
71. dello Statuto, ed a rap  
fermare questa opinione  
concorsero la giurisprudenza  
parlamentare manifestata  
più volte e egualmente



to un progetto di legge per l'  
estensione del procedimento  
che vige nelle altre parti  
d'Italia alle provincie venete,  
e, la ~~proposta~~ <sup>divisata</sup> estensione  
non possa essere tanto profi-  
tosa. Per poter operare che  
esto si compia prima che  
tutte le cause per la liquidazione  
dei compensi del perjuro  
ritiro siano condotte <sup>interamente</sup> ~~al termine~~

ante a terminare  
Per il mutato ordinamento  
politico ed amministrativo men-  
tre non esista difficoltà alla  
riorganizzazione della commissione  
provinciale e di prima urgenza  
sarebbe impossibile per un impedimento  
di fatto <sup>far ricomporsi</sup> ~~terminare~~  
ne di quelle di seconda e di  
terza urgenza. Con la pubblicazione  
della nuova legge provinciale  
e comunale nel Veneto  
alle congregazioni provinciali



furono costituite le Deputazioni  
provinciali, ed ai Delegati di P.  
venne surrogato il Prefetto. Quindi  
si ritenne che nelle Corti  
le Commissioni di prima ~~grado~~  
grado costituite dall'art. 10,  
le 10<sup>e</sup> dell'Ordinanza Imperiale  
si trovassero sempre esistenti e  
non avessero bisogno di esser  
sostituite con alcuna legge  
speciale. E ciò tanto più perchè  
il Decreto Reale con forza di  
legge emanato il 2 Dicembre  
1866 che promulgò nel Veneto  
la legge di amministrazione  
provinciale e comunale, ebbe  
essa di dichiarare che tutte  
le leggi speciali che non erano  
di immediata amministrazione  
delle Provincie e dei Comuni  
erano conservate temporanea-  
mente in vigore: che le Depu-  
tazioni provinciali, nelle parolte  
date da leggi speciali, dove-  
ano ritenersi ubinque alle

capitale con giurisdizioni provinciali, ed  
il Perfetto aveva tutte le altre  
tribunazioni del Regno Delegata.

Ma i nuovi ordini emanati dal  
v. f. f. f. <sup>affatto cessare di essere alcuna</sup>  
~~espressioni~~

Delle autorità, alcuni dei Corpi da cui  
traevano i funzionari che dall'  
ordinario superiore erano chiama-  
ti a comporre la Commissione  
di procedura e di legge ~~in materia~~  
in materia. Da qui l'aver avuto im-  
provvisamente il fatto.

A ripetersi tale difetto proven-  
ne il difetto di legge di cui si trattava  
che, modificando gli articoli 14 e  
15 di detto ordinamento. E' in  
consequenza dell'articolo 14: f. f. f.  
che la Commissione generale  
di procedura in materia, istituita  
in Venezia, era composta da due  
consiglieri della Corte di Appello,  
da due Delegati governativi e  
da due Deputati delle provincie,  
che i consiglieri della Corte di  
Appello erano designati dal  
dal presidente della Corte stessa.

6

Delle invitate del ministro d'agricoltura,  
 industria e commercio,  
 che: Due delegati governativi  
 saranno nominati con decreto  
 reale; che per la scelta dei due  
 deputati della provincia, le de-  
 putazioni provinciali venete, sic-  
 come invitate del predetto ministro,  
 sceglieranno ciascuna due con-  
 siglieri provinciali, i quali invi-  
 tati a Venezia e convocati per  
 decreto reale procederanno alla  
 nomina nel loro ~~pro~~ seno dei  
 due deputati, che lo presiden-  
 te della Commissione generale  
 sarà affidato, mediante decreto  
 ministeriale, ad uno dei compo-  
 nenti la Regia, il cui voto sarà  
 preponderante in caso di plu-  
 ralità di suffragi. Stabilisce in  
 conseguenza del decreto 15 che  
 la Commissione superiore di  
 Torino, residente nella  
 capitale, i componenti di cui  
 i consiglieri di Stato nominati median-  
 te decreto ministeriale e dei

Lami



mente con Decreto reale, a  
parte della Commissione  
di legge intesa invece di  
tre consiglieri del Senato  
e del Senato per chiama-  
re tre consiglieri di Sta-  
to.

Gli motivi di utilità, di ne-  
cessità e di urgenza che  
hanno mossi il Governo a  
presentare questo progetto di  
legge non hanno bisogno di  
maggiore dimostrazione.

È lo per già approvato dal  
Senato. Gli uffici della Com-  
missione e la Commissione degli  
Affari amministrativi hanno assen-  
tito all'unanimità.

Spello delatore

8  
PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta dell'8 maggio 1868.

Articolo unico.

Per decidere in seconda o in terza istanza le questioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta *pensionatico*, nelle provincie venete, le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente:

Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del comune o dei possessori dei fondi aggravati.

La Commissione generale sarà composta da due consiglieri della Corte d'appello, da due delegati governativi e da due deputati della provincia.

I consiglieri della Corte d'appello saranno destinati dal presidente della Corte stessa, dietro invito del ministro di agricoltura, industria e commercio.

I due delegati governativi saranno nominati con decreto reale.

Per la scelta dei due deputati delle provincie, le deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto ministro, sceglieranno ciascuna due consiglieri provinciali, i quali riuniti in Venezia e convocati per decreto reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due deputati.

La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante decreto ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.

Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale, entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza residente nella capitale nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre consiglieri di Stato, nominati mediante decreto ministeriale, e da tre consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo presidente dietro invito del ministro predetto il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza.

Addì 11 maggio 1868.

Il presidente del Senato

CASATI.

Progetto di Legge 351  
approvato dalla Commissione

art unico

351

351

351